

## PARAGRAFO VII

**PARI OPPORTUNITA' E DIRITTI SOCIALI**

**A. Riforma delle norme in materia di lavoro e titoli di soggiorno per lavoro** dando attuazione del permesso unico di soggiorno e lavoro previsto dalla Direttiva 2011/98/UE e dei diritti da essa previsti. A tale proposito:

1) l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda in un unico atto amministrativo sia il permesso di soggiorno sia le varie forme di permesso di lavoro contribuisce alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri, e la semplificazione procedurale mira sia all'efficienza e gestibilità sia per i datori di lavoro e sia per i lavoratori, sia all'equità e trasparenza per garantire un livello adeguato di certezza del diritto e consente l'esperimento di controlli più agevoli della regolarità del soggiorno e dell'impiego.

2) il permesso unico, senza pregiudizio per disposizioni nazionali più favorevoli, permette di attribuire un insieme comune di diritti ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, indipendentemente dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento (Direttiva 2000/43/CE del Consiglio e direttiva 2000/78/CE del Consiglio) rispetto ai cittadini di quello Stato membro. I cittadini di Paesi terzi che lavorano legalmente nell'UE devono godere di diritti simili a quelli dei cittadini degli altri Stati membri dell'UE per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l'accesso ai servizi pubblici.

**B. Riforma delle norme sull'accesso alle prestazioni assistenziali** dei cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea

***Prestazioni in materia di disabilità***

Recependo integralmente il contenuto delle decisioni della Corte Costituzionale (n. 306/2008, 11/2009, 285/2009, 187/2010, 329/2011), e alla luce del principio di non discriminazione contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009, occorre abrogare l'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, stabilendo in particolare che le prestazioni in materia di disabilità (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di invalidità, pensione di invalidità) debbono essere garantite a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, senza distinzione tra titoli di soggiorno posseduti.

***Le restanti prestazioni sociali, ivi compreso quelle collegate al diritto sociale all'abitazione***

La normativa in materia di accesso degli stranieri di Paesi terzi a prestazioni sociali di natura assistenziale va rivista, eliminando condizioni e requisiti discriminatori, alla luce dei seguenti principi generali e riferimenti a norme di diritto internazionale ed europeo:

1) In adempimento della Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/75, ratificata dall'Italia con legge n. 158/1981, occorre garantire la piena parità di trattamento dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

2) Occorre garantire un pieno ed effettivo recepimento nella legislazione interna della disposizioni in materia di parità di trattamento contenute nella direttiva 2011/98/UE, che riguardano anche la materia della sicurezza sociale di cui al Regolamento n. 883/2004 incluse, dunque, tutte le *prestazioni familiari* e quelle anche a carattere *misto* ovvero non contributivo ma che costituiscono diritti soggettivi secondo la legislazione vigente. A tale riguardo, va dunque riformato l'art. 41 del testo unico delle leggi sull'immigrazione prevedendo che accedano alle misure anche economiche di assistenza sociale alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani non soltanto gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno o dei loro figli minori, ma anche tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti con un titolo di durata inferiore, salvo quelli eventualmente 'inattivi' che non abbiano svolto un'attività lavorativa in Italia per un periodo minimo di sei mesi (art. 12 c. 2 lett. b) direttiva 2011/98/UE);

3) Per i lungo soggiornanti, titolari dell'apposito permesso di soggiorno di cui alla direttiva 109/2003, occorre garantire la piena parità di trattamento in materia rivedendo la previsione contenuta nell'art. 9 del TU recependo integralmente quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nella sentenza *Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano* (causa C- 571/10, sentenza 24 aprile 2012).

4) Per i rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, occorre garantire il rispetto del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale di cui all'art. 28 della direttiva 2004/83/CE e di accesso all'abitazione di cui alla direttiva 2011/51/UE.

In ossequio ai principi e agli obblighi internazionali ed europei sopra richiamati, occorre in particolare:

1) Abrogare la previsione, attualmente vigente per i soli cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, della residenza decennale o quinquennale nella regione, al fine dell'accesso al fondo nazionale per il sostegno alle locazioni (legge n. 431/1998, così come modificata dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008);

2) Abrogare le limitazioni ancora vigenti per l'accesso all'assegno famiglie numerose di cui all'art. 65 L. 448/1998, dal quale sono attualmente esclusi tutti i cittadini di Stati terzi non membri UE, tranne i rifugiati politici, e all'assegno maternità di base di cui all'art. 74 d.lgs. n. 151/01, di cui possono attualmente beneficiare le sole cittadine di Stati terzi non membri UE titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e le rifugiate politiche.

3) Abrogare il requisito di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale, previsto a partire dal 1 gennaio 2009 sulla base dell'art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che costituisce una chiara discriminazione indiretta o dissimulata fondata sulla residenza vietata dal diritto dell'Unione europea.

4) Abrogare il requisito di cittadinanza previsto dall'art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32), per l'accesso al beneficio sociale della "*carta acquisti*" (social card) riservata agli anziani over 65 e bambini under 3 in condizioni di bisogno economico e revocare la limitazione all'accesso alla "*nuova carta acquisti*" di cui all'art. 60 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, prevista per i soli cittadini italiani e di altri Stati membri UE, nonché per i lungo soggiornanti e dalla quale continuano ad essere esclusi anche i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria.

### **C. L'accesso degli stranieri al pubblico impiego**

Sulla base dell'orientamento largamente maggioritario maturato nella giurisprudenza di merito degli ultimi anni e fondato sul principio di parità di trattamento di cui alla Convenzione OIL n. 143/75, occorre modificare la normativa in materia di rapporti di impiego nelle pubbliche amministrazioni per consentire l'accesso al pubblico impiego anche ai cittadini di Stati non membri UE regolarmente soggiornanti in Italia alle stesse condizioni previste per i cittadini degli Stati membri dell'UE dall'art. 38 d.lgs. n. 165/2001, ovvero con le uniche limitazioni per gli impieghi che implicino l'esercizio di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale.